



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale regionale di Committenza
Servizio Forniture e Servizi

**PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS 36/2023,
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
SPECIALISTICA PER LA COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE PER
L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE 2025-2027. CUP
E71J25000100002, CIG B834EE9867.**

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 IDENTIFICAZIONE	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA	7
2.2 CHIARIMENTI	8
2.3 COMUNICAZIONI	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1 DURATA	10
3.2 REVISIONE DEI PREZZI	10
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	14
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	14
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	14
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	15
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	15
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	16
7. AVVALIMENTO	16
8. SUBAPPALTO	18
9. GARANZIA PROVVISORIA	18
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	21
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	22
12. SOCCORSO ISTRUTTORIO	24
13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	25
13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14	28
13.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	29
13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	29
13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	29
14. OFFERTA TECNICA	31

14.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI	32
15. OFFERTA ECONOMICA	33
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	34
16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	34
16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	37
16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	38
16.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	38
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE	39
18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	39
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	40
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	40
21. VERIFICA OFFERTA ANORMALMENTE BASSA	41
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	41
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	42
24. CODICE DI COMPORTAMENTO	43
25. ACCESSO AGLI ATTI	43
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	44
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	44

PREMESSE

La Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza (*di seguito anche CRC*), Servizio Forniture e Servizi, con Determinazione n. 867-9655 del 10-09-2025, rettificata con Determinazione n. 868-9679 del 11.09.2025, ha indetto una procedura aperta per l'affidamento del *“Servizio di assistenza tecnica specialistica per la comunicazione multimediale per l'attuazione del Piano Di Comunicazione 2025-2027.”*.

La stipula del contratto sarà a cura del soggetto delegante Direzione Generale della Presidenza, Servizio Comunicazione Istituzionale.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito anche Piattaforma SardegnaCAT) accessibile all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/>. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 108, comma 2, del D.lgs 36/2023 (di seguito Codice).

La durata massima del procedimento è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Regione Sardegna [codice NUTS ITG2].

CUI S80002870923202400453 - CUP E71J25000100002 - CIG: B834EE9867

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto.

Responsabile Unico del Progetto è la **Dott.ssa Valentina Uras**, indirizzo e-mail vauras@regione.sardegna.it

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è la **Dott.ssa Paola Pinna**, indirizzo e-mail paopinna@regione.sardegna.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura di gara verrà espletata utilizzando la nuova piattaforma di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna, SardegnaCAT, accessibile all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/>, pertanto ogni riferimento alla Piattaforma nel presente disciplinare è da intendersi al sistema raggiungibile al predetto link.

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" disponibile sul sito www.sardegnaecat.it al link https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme ai Manuali Operativi disponibili sulla Piattaforma e a quanto previsto nel documento "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" disponibile sulla Piattaforma nella sezione "Informazioni" > "Condizioni generali di utilizzo" e scaricabile tramite il seguente link <https://sardegnaecat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/condizioni-general-di-utilizzo/100-condizioni-general-di-utilizzo>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei seguenti documenti: Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna, Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare anche se non allegati al presente documento.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La piattaforma è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei e nei Manuali operativi presenti in Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS ovvero di specifiche credenziali e/o tramite il rilascio di specifiche credenziali e/o mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (TS- CNS) di cui all'articolo 66;
- c) di avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) di avere, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), un certificato di firma digitale in corso di validità e rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In caso di avvalimento la registrazione deve essere effettuata anche dall'impresa ausiliaria.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati sulla Piattaforma SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nel documento "Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche" disponibile nella sezione "Informazioni" > " Manuali OE" > OE_Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche", e scaricabile tramite il seguente link:
<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/102-oe-guida-alla-registrazione-e-alla-gestione-anagrafiche>.

Gli operatori economici posso registrarsi sulla Piattaforma tramite la sezione "Registrazione Operatori Economici" dell'homepage di SardegnaCAT (<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/>) oppure accedendo direttamente al seguente link:
<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/registrazione>.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) oppure all'e-mail: support@sardegnacat.zendesk.com.

Agli operatori economici non ancora registrati sul portale SardegnaCAT che intendono partecipare alla procedura di gara si consiglia di effettuare la registrazione almeno 2 giorni lavorativi precedenti alla scadenza per la presentazione delle offerte.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Capitolato speciale;
- Schema di contratto;
- Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - Allegato A – Domanda di partecipazione;
 - Allegato B - Dichiarazioni dell'impresa ausiliaria (*in caso di ricorso all'avvalimento*);
 - Allegato C – Patto di integrità;
 - Allegato D – Informativa trattamento dati;
 - Allegato E – Dettaglio offerta economica
- DGUE (*da compilare sulla Piattaforma*).

La documentazione di gara è accessibile, gratuitamente, sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna al seguente link: <https://www.regione.sardegna.it/atti-bandi-archivi/atti-amministrativi/bandi/175758056219536> (oppure seguendo il percorso “Regione” – “Struttura Organizzativa” – “Presidenza” – “Direzione generale della Centrale regionale di Committenza” - nella Sezione servizi “Bandi e gare” e nella sottosezione della procedura in “Visualizza documenti”).

La documentazione è, inoltre, disponibile sulla Piattaforma SardegnaCAT al seguente link:

<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/bandi>

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 13:00 del giorno **10/10/2025**, esclusivamente in via telematica attraverso la sezione “Chiarimenti” della Piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Si rinvia al manuale “Presentazione offerta generica” disponibile sulla Piattaforma nella sezione “Informazioni” > “ Manuali OE” > OE_ Presentazione offerta generica”, e scaricabile tramite il seguente link: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/109-oe-presentazione-offerta-generica-v1>

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella parte inferiore della sezione “Chiarimenti” concernente la procedura in oggetto e sul sito istituzionale <https://www.regione.sardegna.it/> seguendo il percorso “Home” – “Atti Bandi Archivi” – “Atti amministrativi” – “Bandi”.

Non viene fornita risposta alle richieste pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile richiedere il supporto al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) o tramite e-mail: support@sardegnacat.zendesk.com.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite SardegnaCAT e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (Ricevute e Inviaite). È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura di gara ha per oggetto l'affidamento di servizi integrati di comunicazione istituzionale multicanale, comprensivi di progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie istituzionali, produzione di contenuti editoriali e audiovisivi, attività di digital e social media marketing, e fornitura di materiali promozionali e segnaletici, come dettagliato negli artt. 2 e 3 del Capitolato.

È previsto un lotto unico poiché le attività richieste sono strettamente integrate e richiedono una gestione unitaria, sia sotto il profilo tecnico che organizzativo, per garantire coerenza, efficienza e continuità nell'attuazione del Piano di Comunicazione istituzionale. La frammentazione in più lotti comporterebbe complessità nella coordinazione tra operatori diversi, rischiando di compromettere l'uniformità del messaggio istituzionale che si intende dare, la tempestività delle azioni e la qualità complessiva del servizio. L'affidamento a un unico operatore consente inoltre di ottimizzare i processi di controllo, monitoraggio e rendicontazione, riducendo i costi amministrativi e gestionali associati al coordinamento di più fornitori.

Il **CPV** è 79341400-0 "Servizi di campagne pubblicitarie".

L'importo a base di gara è pari a **€ 3.600.000,00 (IVA esclusa)** ed è stato stimato in base a: a) un'analisi storica degli affidamenti precedenti, in particolare quelli relativi ai servizi di assistenza tecnica al piano di

Comunicazione (affidamento effettuato con gara aperta nel 2022); b) tariffari di riferimento e prezzi medi praticati nel settore dei servizi di informazione professionale; c) spese generali stimate nella misura del 15% del valore complessivo, includendo costi di struttura, costi amministrativi, costi di gestione del personale e ammortamenti delle infrastrutture tecnologiche necessarie; d) costo del personale in conformità con i contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore dell'editoria e dell'informazione; e) costi relativi alle piattaforme tecnologiche necessarie per l'elaborazione, archiviazione e distribuzione dei contenuti informativi.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato con fondi regionali e trova copertura a valere sul capitolo SC01.0446 CDR 00.01.01.16.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **36 mesi** decorrenti dall'avvio dell'esecuzione dell'attività.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

In conformità a quanto previsto dall'art. 60 e dall'Allegato II.2-bis del Codice, è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali qualora, durante l'esecuzione del Contratto, si verifichino particolari condizioni oggettive che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo contrattuale.

La revisione si applica nella misura dell'80% della variazione eccedente la suddetta soglia e riguarda le prestazioni ancora da eseguire al momento dell'attivazione della clausola di revisione.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli **indici dei prezzi alla produzione dei servizi (PPS) Business-to-Business**, validi per le prestazioni associate al CPV prevalente il cui codice ATECO associato è 73 "Pubblicità e ricerche di mercato".

L'andamento degli indici verrà monitorato dalla stazione appaltante con periodicità trimestrale al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione. La clausola di revisione prezzi viene attivata automaticamente dalla stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice dei prezzi alla produzione dei servizi supera la soglia del 5% dell'importo complessivo contrattuale.

La variazione è calcolata come differenza fra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore del mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini per l'aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1 commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al termine massimo per l'aggiudicazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo.

Nei contratti di subappalto o sub-contratti comunicati alla stazione appaltante, le clausole di revisione dei prezzi si applicano anche alle prestazioni subappaltate. Tali clausole, definite tra le parti, devono rispettare

i limiti e i criteri previsti dal presente paragrafo. Il Fornitore è responsabile della corretta attuazione delle disposizioni sulla revisione dei prezzi nei confronti del subappaltatore.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, stimato pari a **€ 720.000,00** (IVA esclusa), l'Amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ex art. 120, comma 9, del Codice. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Opzione di proroga del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice: L'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima di **12 mesi** ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 1.200.000,00** (IVA esclusa).

Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: entro tre anni dalla stipula del contratto originale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di seguenti servizi analoghi per una durata massima di **36 mesi**, per un importo stimato non superiore ad **€ 3.600.000,00** (IVA esclusa).

Il **valore globale stimato** dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, è pari ad **€ 9.120.000,00** (IVA esclusa), così ripartito:

A) SERVIZI E FORNITURE OGGETTO DELL'APPALTO		IMPORTO
A1	Costi per la sicurezza	0
A2	Servizi di informazione, agenzie di stampa e rassegna stampa per la Regione Autonoma della Sardegna	€ 3.600.000,00
B) OPZIONI		
B1	OPZIONE RIPETIZIONE per servizi analoghi ex art 76 comma 6 del D.lgs 36/2023	€ 3.600.000,00
B2	PROROGA ex art. 120 co. 10 D.lgs 36/2023	€ 1.200.000,00
B3	QUINTO D'OBBLIGO ex art. 120, co. 9 D.lgs 36/2023	€ 720.000,00
TOTALE PARZIALE (A+B)		€ 9.120.000,00
C) SOMME A DISPOSIZIONE		
B4	ANAC	€ 880,00
B5	SPESE ACCESSORIE E IMPREVISTI	€ 150.000,00
B6	FONDO INCENTIVI	€ 59.000,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)		€ 9.329.880,00

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 (sette) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: **FVOE**).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non sono richiesti requisiti di capacità economico-finanziaria.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Il concorrente deve aver svolto negli **ultimi dieci anni** antecedenti alla data di pubblicazione del bando servizi di campagne di comunicazione istituzionale a favore di Enti pubblici, integrate, multimediali e multicanale, in ambito almeno regionale e/o nazionale.

In sede di partecipazione, nel **DGUE**, dovranno essere elencati i servizi svolti, con l'indicazione dell'oggetto del contratto, del periodo di riferimento dello stesso, del destinatario della prestazione, dell'importo.

Per i contratti ancora in corso di esecuzione nel periodo di riferimento, l'importo dichiarato deve essere relativo alla prestazione effettuata.

Nel caso di precedenti servizi eseguiti in Raggruppamento, ciascuna impresa, ai fini della dimostrazione del requisito, dovrà indicare la quota-parte del servizio eseguita e il relativo importo (IVA esclusa).

In sede di verifica, la comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione contraente;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche;
- fatture e documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Da detta documentazione dovrà risultare in modo chiaro l'ente pubblico committente, il soggetto che ha svolto il servizio, l'oggetto del servizio e delle prestazioni eseguite, l'importo e il **periodo di esecuzione (inizio e fine)**.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnico-professionale dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI I CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente. Se l'avvalimento serve ad entrambe le finalità si rimanda a quanto specificato successivamente per la presentazione del contratto.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il **contratto di avvalimento** per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione nonché il DGUE dell'ausiliario e le dichiarazioni (Allegato B) dell'ausiliario.

Nel caso di avvalimento premiale, finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nella **Busta tecnica** (il DGUE dell'ausiliario e le dichiarazioni dell'ausiliario saranno invece sempre allegate alla domanda di partecipazione e inserite nella Busta di qualifica).

Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione (avvalimento qualificante) sia al miglioramento dell'offerta (avvalimento premiale), le parti dovranno stipulare **due distinti contratti** di avvalimento: il contratto per il prestito dei requisiti di partecipazione sarà inserito nella **Busta di qualifica** mentre quello per il prestito dei requisiti premiali sarà inserito nella **Busta tecnica**.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

È inoltre sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni rese dall'ausiliaria.

Non è sanabile la mancata produzione del contratto di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. Dal contratto deve quindi emergere l'indicazione di un corrispettivo o di un interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale dell'ausiliaria. In alternativa (e quindi in assenza di onerosità) deve emergere comunque, in modo chiaro, un interesse proprio dell'ausiliaria.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica (*nel DGUE*) le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta (*Allegato A*) una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che intendono subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento.

Nei contratti di subappalto o nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 3.2 del presente Disciplinare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 co. 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a **€ 182.400,00, 2%** del valore complessivo dell'appalto (importo a base di gara + opzioni, al netto dell'IVA).

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, intestato alla Regione Autonoma della Sardegna presso Banco di Sardegna (Tesoreria), specificando la causale del versamento:

INTESTATARIO: **REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA** ((C.Fisc. 80002870923) DG Centrale Regionale di Committenza – Servizio Forniture e Servizi)

Codice IBAN: **IT28I0101504801000070673111**

SWIFT: obbligatoria solo per i soggetti esteri

- Dentro AREA SEPA SARDIT31
- Fuori AREA SEPA BPMOIT22

Causale: **EC613.013 - 00.01.09.06 – garanzia provvisoria** – CIG:.....

il concorrente deve inserire sulla Piattaforma SardegnaCAT il documento che attesti l'avvenuto versamento. Tale documento deve contenere il nominativo dell'operatore economico che ha effettuato il versamento stesso.

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;

3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 10%, cumulabile con le riduzioni di cui ai punti a) e b), quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3, del Codice ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente;

d) Riduzione del 10% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 14001, UNI ISO 45001, UNI/PdR 125, UNI ISO 20121. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate ai punti a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il pagamento del contributo è **condizione di ammissibilità dell'offerta**. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Il contributo è pari a **€ 220,00**.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma, scaricabili dalla sezione "Informazioni" della homepage > "Manuali OE" e tramite il seguente link: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), la sottoscrizione tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata garantisce l'identità del sottoscrittore. Si chiede, pertanto, di **non allegare alcuna copia del documento d'identità** anche in

considerazione degli adempimenti amministrativi legati all'ostensione della documentazione ai sensi dell'art. 36 del Codice.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **13:00** del giorno **21.10.2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file.

Tutti i documenti e i file trasmessi dagli operatori economici devono essere liberamente accessibili e non protetti da password o altre restrizioni che ne impediscano la visualizzazione, la verifica o la valutazione da parte della stazione appaltante.

Al fine di agevolare la verifica della documentazione da parte della Stazione Appaltante, si richiede che le cartelle zippate contenenti file firmati digitalmente non vengano a loro volta firmate digitalmente. È consentito inserire file firmati all'interno di cartelle zippate, ma la cartella stessa non deve essere firmata. Ogni file deve essere firmato digitalmente in modo separato e individuale.

11.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 del presente disciplinare e nel documento "OE_Presentazione offerta generica", di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

A – Documentazione amministrativa

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non sono accettate offerte alternative.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione amministrativa da produrre deve essere **in lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** decorrenti dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento finalizzato alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione, di natura economico/finanziaria e/o tecnico/professionale, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di **7 giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **7 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

13. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma, nella sezione dedicata alla busta di qualifica, la seguente documentazione:

- 1) **Domanda di partecipazione (Allegato A);**
- 2) **DGUE** (da compilare sulla Piattaforma);

- 3) Documento di comprova pagamento **imposta di bollo**;
- 4) (Eventuale) **Procura**;
- 5) **Garanzia provvisoria**;
- 6) (Eventuali) **Certificazioni** per la riduzione della garanzia provvisoria;
- 7) **(In caso di avvalimento)** la documentazione richiesta dal paragrafo 13.4 del presente disciplinare;
- 8) **(Per i soggetti associati)** eventuale documentazione di cui al paragrafo 13.5 del presente disciplinare;
- 9) Ricevuta di pagamento del **contributo ANAC**;
- 10) **Patto di Integrità** sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante.

Ogni documento ulteriore potrà essere inserito nella sezione dedicata agli ulteriori allegati.

13.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato A - Domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al c. 3).

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico dichiara l'impegno ad adottare le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso ad indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, inoltre:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- in caso di subappalto, la percentuale delle prestazioni da affidare a piccole e medie imprese;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal D.Lgs. 36/2023.
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare il Patto di integrità adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione G.R. n. 2/16 del 15.01.2025, (art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012 n. 190);
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, dal Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla D.G.R. n. 43/7 del 29.10.2021 e previsto nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, come convertito dalla Legge n. 113 del 6 agosto 2021 e s.m.i., e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad

osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna il documento “Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna” disponibile sul sito www.sardegnaecat.it al link https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst;
- di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna il documento “Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale” disponibile all’indirizzo <https://sardegnaecat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/condizioni-general-di-utilizzo/100-condizioni-general-di-utilizzo> e i Manuali Operativi presenti sulla medesima piattaforma;
- di essere iscritto (laddove richiesto, ovvero dall’esecutore dei servizi di trasloco e dei servizi di trasporto con automezzi leggeri nell’ambito dei servizi di facchinaggio a chiamata) nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di riferimento oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di riferimento;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
- che l’offerta rimarrà valida per un tempo non inferiore a **180 giorni** dal termine fissato per la presentazione dell’offerta;
- di essere consapevole che, nei casi di cui all’art. 36, commi 1 e 2 del Codice, l’offerta presentata sarà resa disponibile tramite la Piattaforma, ferma restando la valutazione della stazione appaltante su quanto eventualmente dichiarato nel documento di cui al paragrafo 14.1 (segreti tecnici e commerciali) del presente disciplinare;
- di autorizzare la stazione appaltante a consentire l’accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti, fermo restando la valutazione dell’amministrazione quanto eventualmente dichiarato nel documento di cui al paragrafo 14.1 del presente disciplinare;
- di autorizzare la Stazione Appaltante al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell’articolo 24 del codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all’articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e annullarla con l'indicazione del CIG.

Il concorrente allega il documento a comprova dell'avvenuto pagamento.

13.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione

a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

13.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) sulla Piattaforma SardegnaCAT utilizzando il format predisposto dalla Stazione Appaltante. Sarà cura dell'operatore economico compilare tutti i campi e specificare, tra l'altro, il possesso dei requisiti di ordine generale, come indicati nel presente disciplinare, nonché i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al par. 6.3.

Il manuale per la compilazione del DGUE è disponibile sulla Piattaforma SardegnaCAT nel seguente link:

https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/documenti/servizi_imprese/registrazione_iscrizione/partecipazione_gare_telematiche/DGUE_operatore_economico.pdf

Il Documento di gara unico europeo deve essere compilato, sottoscritto e caricato sulla Piattaforma:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi di imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di avalimento, anche dalla/e impresa/e ausiliaria/e.

13.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega, oltre al DGUE:

1. la dichiarazione di avalimento per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione (*Allegato B*);
2. il contratto di avalimento per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione.

In caso di avalimento premiale, il concorrente inserisce nell'ambito della documentazione amministrativa esclusivamente il DGUE e le dichiarazioni dell'ausiliario (che non dovranno contenere alcuna indicazione sull'avalimento premiale) in quanto il contratto di avalimento premiale andrà inserito nell'offerta tecnica.

Si rimanda ad una lettura attenta del paragrafo 7 del presente disciplinare.

13.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
 - **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

14. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà caricare sulla Piattaforma l'offerta tecnica secondo le modalità esplicitate nella guida per la presentazione dell'offerta scaricabile dalla sezione "Informazioni" > " Manuali OE" > "OE_Presentazione offerta generica" e tramite il seguente link: <https://sardegna.cat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/109-oe-presentazione-offerta-generica-v1>, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo **13.1** e deve contenere i seguenti documenti:

a) Relazione tecnica del servizio offerto, completa di indice e di tutte le informazioni necessarie e utili per la valutazione dell'offerta con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella.

- l'illustrazione precisa ed esaustiva dell'esperienza pregressa nella realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale, in ambito regionale e nazionale; potranno essere descritti un massimo di 3 servizi per criterio di valutazione, svolti negli ultimi 10 anni, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni richieste;
- la descrizione delle attività previste, dettagliando la proposta in conformità con l'articolazione delle attività indicate nel Capitolato;
- illustrazione di n. 2 proposte esemplificative di eventi sui temi strategici del Piano di Comunicazione 2025-2027.
- le modalità di esecuzione e la descrizione delle fasi operative;
- la descrizione di eventuali servizi/output aggiuntivi che possano dare un valore aggiunto alla attività di assistenza e supporto previste;
- la descrizione di eventuali risorse professionali aggiuntive che possano dare un valore aggiunto alla attività di assistenza e supporto previste;

- la descrizione delle competenze ed esperienze pregresse dei singoli componenti del gruppo di lavoro indicato nel Capitolato.

Dovrà inoltre essere allegata una tabella riepilogativa contenente il riferimento ai sub-criteri di valutazione e alla corrispondente pagina della relazione in cui esso viene esplicitato nell'offerta tecnica.

La Relazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico (in caso di costituendo RTI, da tutti i componenti dello stesso) e dovrà essere contenuta entro 30 facciate (è escluso dal computo l'indice riepilogativo), con carattere Arial – corpo 10, margini superiore ed inferiore cm 2,5, margini destro e sinistro cm 2. Eventuali tabelle e grafici potranno avere corpo del carattere inferiore, purché leggibili.

Possono essere presentati un massimo di 3 allegati alla relazione (es. brevi video e presentazioni) esplicativi di proposte creative o di esperienze pregresse, nei limiti dei formati supportati¹ e della capienza consentita dal portale Sardegna CAT.

Le eventuali pagine o allegati in esubero rispetto al numero massimo non verranno prese in esame.

b) eventuale (v. griglia criteri di valutazione): **certificazione della parità di genere** ex art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al D. Lgs. n. 198/2006 (ex art. 108 c. 7 Codice).

La documentazione tecnica deve essere priva, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

L'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'Offerta Tecnica dovrà contenere i documenti e gli elaborati tecnici, articolati secondo quanto richiesto nel presente disciplinare, la cui mancanza o incompletezza, all'interno dell'offerta tecnica, rileva ai fini della assegnazione del punteggio in relazione al criterio cui l'elaborato si riferisce.

14.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Si evidenzia che in base all'art. 35, comma 4, lettera a) del Codice, fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5 dello stesso articolo, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione “possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali”.

¹ 7-Zip - File compression; avi - Video; csv - Comma Separated Values; divx - Video; doc - Documento Word; docx - Documento Word; dwg - File di tipo CAD; flv - Video; jpeg - Documento Immagine; jpg - Documento Immagine; mkv - Video; mov - Video; mp4 - Video; mpeg - Video; mpg - Video; ods - Open Document Spreadsheet; odt - Open Document Text; otg - Open Document; otp - Open Document Presentation; ott - Open Document Template; p7m - Documento Firmato; pdf - Documento Acrobat; png - Documento Immagine; rar - File compression; rtf - Rich Text Format; txt - File di testo; wav - wav file - wmv - Video; xls - Documento Excel; xlsx - Documento Excel; xml - eXtensible Markup Language; zip - File compressionP

L'operatore economico deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

L'operatore economico deve allegare una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

L'operatore deve quindi allegare idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

*Il concorrente allega, inoltre, una copia firmata della medesima relazione tecnica e/o allegati alla stessa in cui sono **oscurate le parti ritenute segreti tecnici e commerciali** e dichiarate tali nella dichiarazione di cui sopra.*

La documentazione così elencata nella sezione deve essere allegata nella busta "Offerta tecnica".

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte.

La stazione appaltante, nella comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 36 del Codice, darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a) del Codice.

Le decisioni di cui al punto che precede sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimare possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), del Codice, l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al punto che precede.

Si precisa, infine, che la Stazione Appaltante, in caso di reiterati rigetti di istanze di oscuramento, inoltrerà segnalazione ad ANAC, come disposto dal comma 6 dell'art. 36 del Codice.

15. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà caricare sulla Piattaforma l'offerta economica secondo le modalità esplicitate nella guida per la presentazione dell'offerta scaricabile dalla sezione "Informazioni" > "Manuali OE" > OE_Presentazione offerta generica", e tramite il seguente link: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/109-oe-presentazione-offerta-generica-v1>, a **pena di inammissibilità** dell'offerta.

L'offerta economica deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.1.

L'operatore economico deve, **a pena di esclusione**, compilare a sistema l'offerta economica inserendo il prezzo complessivo offerto.

Si precisa che:

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali;
- I prezzi/ribassi offerti non possono essere pari a 0 (zero).

L'offerta economica è generata automaticamente dalla piattaforma SardegnaCAT.

L'operatore economico deve, inoltre, **a pena di esclusione**, compilare e allegare il modulo di cui all'Allegato E "Dettaglio offerta economica" indicando il prezzo complessivo offerto *per ciascun servizio* richiesto nel Capitolato.

In caso di discordanza tra prezzo inserito a sistema e importo totale risultante nell'Allegato E "Dettaglio offerta economica", sarà considerato valido quello inserito a sistema.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi ex art. 108, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la **lettera D** vengono indicati i "**Punteggi discrezionali**", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Con la **lettera T** vengono indicati i "**Punteggi tabellari**", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a **48 punti per il punteggio tecnico complessivo**. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 16.4.

SERVIZI	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MAX 80

S.1 Esperienze pregresse					Max 10
	S.1.1 Campagne di comunicazione istituzionale	7	S.1.1.1 Esperienze pregresse di campagne di comunicazione istituzionale in ambito regionale. Saranno valutati massimo n. 3 servizi, descritti in maniera dettagliata ed esaustiva, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni richieste.	D	3
	Aspetto essenziale di tali campagne, ai fini della valutazione, è il carattere integrato, multimediale e multicanale. Sarà inoltre valutata la complessità di ogni singola campagna di comunicazione nel suo sviluppo, attuazione e coordinamento		S.1.1.2 Esperienze pregresse di campagne di comunicazione istituzionale in ambito nazionale. Saranno valutati massimo n. 3 servizi, descritti in maniera dettagliata ed esaustiva, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni richieste.	D	4
	S.1.2 Organizzazione di eventi istituzionali	3	S.1.2.1 Esperienze in progettazione, organizzazione e gestione di eventi istituzionali in ambito almeno regionale. Saranno valutati massimo n. 3 servizi, descritti in maniera dettagliata ed esaustiva, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare le prestazioni richieste.	D	3
S.2 offerta tecnica: Campagne di Comunicazione integrate e multicanale					Max 56
	S.2.1 Qualità della proposta	9	S.2.1.1 Adeguatezza della proposta, chiarezza espositiva, innovatività delle iniziative proposte. Saranno valutati il processo creativo nell'ideazione e progettazione.	D	4
			S.2.1.2 Metodologia di gestione del ciclo di vita delle campagne di comunicazione.	D	3
			S.2.1.3 Ulteriori campagne di comunicazione integrata rispetto al minimo richiesto (un punto per ogni ulteriore campagna fino a un massimo di 2 punti).	T	2
	S.2.2 Progettazione grafica e diffusione dei prodotti su quotidiani locali e sulle testate giornalistiche regionali, nazionali e internazionali	7	S.2.2.1 Impatto visivo, chiarezza, leggibilità della proposta progettuale anche rispetto all'impatto e alla diffusione delle testate scelte.	D	4
			S.2.2.2 Ampiezza del mediaplan, in coerenza con quanto richiesto, in rapporto alla multicanalità e alla diffusione delle testate scelte.	D	3
	S.2.3 Realizzazione azioni digital e social media marketing con progettazione grafica di prodotti statici e	11	S.2.3.1 Coerenza dei servizi offerti e dei prodotti con quanto richiesto, originalità delle soluzioni creative e innovative proposte.	D	4

	dinamici e attivazione campagne in ambito regionale, nazionale e internazionale. Saranno oggetto di valutazione anche le soluzioni innovative, la metodologia e gli strumenti di pianificazione e misurazione delle campagne		S.2.3.2 Qualità e innovatività delle metodologie e strumenti utilizzati per la copertura, la massimizzazione dell'engagement e la misurazione dell'impatto delle campagne.	D	4
			S.2.3.3 Ulteriori campagne digital rispetto al minimo richiesto (0,5 punti per ogni campagna ulteriore fino a un massimo di 3 punti).	T	3
	S.2.4. Creazione prodotti video e relativa diffusione	12	S.2.4.1 Innovatività delle soluzioni video e grafiche proposte, qualità tecniche audio e montaggio, coerenza con l'identità istituzionale. Selezione dei canali di diffusione, modalità di targeting e strategie utilizzate per la diffusione.	D	5
			S.2.4.2 Creatività della proposta, valorizzazione degli aspetti di storytelling, originalità dei costrutti narrativi e delle soluzioni proposte.	D	4
			S.2.4.3 Ulteriori video rispetto al minimo richiesto. (0,5 punti per ogni ulteriore spot TV fino a un massimo di 3 punti).	T	3
	S.2.5 Diffusione spot su emittenti televisive	4	S.2.5.1 impatto ed efficacia del piano di diffusione degli spot anche attraverso un approccio multicanale (diffusione canali televisivi e piattaforme televisive digitali).	D	4
	S.2.6 Creazione e diffusione spot radio	6	S.2.6.1 Innovatività delle soluzioni proposte, coerenza dei servizi e dei prodotti offerti con quanto richiesto. Saranno valutati il processo creativo nell'ideazione e progettazione, la chiarezza, l'originalità del messaggio e l'ampiezza della copertura geografica.	D	4
			S.2.6.2 Ulteriori spot radio rispetto al minimo richiesto. (0,5 punti per ogni ulteriore spot fino a un massimo di 2 punti).	T	2
	S.2.7 Realizzazione e diffusione materiale promozionale (manifesti 6x3, locandine e roll-up)	5	S.2.7.1 Capillarità, diversificazione e ampiezza del piano di diffusione del materiale. Saranno valutati le modalità e gli strumenti di distribuzione in rapporto ai target e obiettivi di comunicazione.	D	3
			S.2.7.2 Creatività dei prodotti offerti e coerenza dei servizi proposti con quanto richiesto e con l'identità visiva della RAS. Saranno valutati la tipologia e le caratteristiche dei prodotti che riflettano i valori, la missione e la visione dell'istituzione.	D	2
	S.2.8 Fornitura gadget e segnaletica direzionale con brand istituzionale. Saranno valutate la tipologia e le caratteristiche dei prodotti brandizzati	2	S.2.8.1 Coerenza con l'identità visiva, tipologia e caratteristiche dei prodotti brandizzati che riflettano i valori, la missione e la visione dell'istituzione. Utilizzo di materiali a basso impatto ambientale.	D	2
S.3 Offerta tecnica: Organizzazione e					Max 5

promozione eventi					
	S.3.1 Saranno valutate l'innovatività della proposta unitamente alla capacità di organizzazione	5	S.3.1.1 Chiarezza, originalità e innovatività delle proposte esemplificative su temi strategici del Piano di comunicazione istituzionale 2025 - 2027.	D	5
S.4 Caratteristiche del gruppo di lavoro					Max 5
	S.4.1 Articolazione delle professionalità e competenze interdisciplinari e loro organizzazione nel gruppo di lavoro.	5	S.4.1.1 Sarà valutata l'efficacia del modello organizzativo (definizione dei ruoli e responsabilità per la corretta attuazione delle attività e il raggiungimento degli obiettivi), i curricula e le esperienze professionali dei componenti del gruppo di lavoro richiesto.	D	3
			S.4.1.2 Servizio di assistenza tecnica alla stazione appaltante. Sarà valutata la metodologia di concreto affiancamento e supporto, tempestività nell'esecuzione dei servizi e nell'attuazione del piano.	D	2
S.5 Certificazioni aggiuntive					Max 3
	S.5.1 Parità di genere	3	S.5.1.1 Presentazione della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 (2 punti per l'avvenuta presentazione della certificazione 0 punti in caso di mancata presentazione della certificazione). <i>In caso di Raggruppamento RTI/Consorzio, il punteggio sarà riconosciuto se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento/consorzio ordinario sia in possesso della certificazione; per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il consorzio o una delle consorziate esecutrici sia in possesso della certificazione.</i>	T	3
S.6 Adozione criteri ambientali minimi					Max 1
	S.6.1 Adozione criteri CAM		S.6.1.1 - Adozione di ulteriori criteri CAM eventi rispetto a quelli stabiliti in capitolato. (0,5 punti per ogni CAM ulteriore fino a un massimo di 1 punto)		1

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un **punteggio discrezionale (D)**, è attribuito un coefficiente sulla base dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio C_{xi} da applicare al medesimo.

Nella seguente tabella è indicato il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione.

Giudizio qualitativo	Coefficiente
----------------------	--------------

Ottimo	Fino a 1
Buono	Fino a 0,80
Discreto	Fino a 0,70
Sufficiente	Fino a 0,60
Mediocre	Fino a 0,40
Scarso	Fino a 0,20
Non adeguato	0

16.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente **formula con interpolazione lineare**:

$$C_i = \frac{R_i}{R_{max}}$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

R = ribasso del concorrente i-esimo

R_{max} = ribasso più conveniente

16.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Relativamente agli elementi cui è assegnato un **punteggio discrezionale (D)**, il punteggio tecnico per il concorrente i-esimo $P(i)$ sarà determinato utilizzando il "**metodo aggregativo compensatore**" con l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

Dove:

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio (peso) criterio X

X = 1, 2, ..., n

Riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Non si procederà a una seconda riparametrazione.

Quanto agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare (T)**, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il punteggio tecnico definitivo, per ciascuna offerta, sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti sui singoli criteri di valutazione.

Il **punteggio economico** si ottiene moltiplicando il coefficiente C_i per il peso dell'elemento economico (uguale a 20).

Il **punteggio complessivo** attribuito a ciascuna offerta sarà ottenuto sommando il punteggio dell'offerta tecnica con quello dell'offerta economica.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica di eventuali offerte anormalmente basse.

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **21/10/2025 alle ore 15**.

Tale sessione, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma. Le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Stazione appaltante si riserva di svolgere operazioni di gara in sedute riservate.

L'utilizzo della Piattaforma garantisce la pubblicità delle sedute e il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma elettronica che supporta le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede, in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta, a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 12.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle buste concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri di valutazione e le formule indicati nel presente disciplinare.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta o in una seduta successiva, la Commissione procederà all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio tramite Piattaforma.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

21. VERIFICA OFFERTA ANORMALMENTE BASSA

Ai sensi dell'art.110, comma 1, del Codice Il RUP, avvalendosi se necessario della Commissione giudicatrice, valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta qualora la stessa appaia anormalmente bassa. È considerata anormalmente bassa l'offerta che presenti un punteggio attribuito all'offerta tecnica (ante riparametrizzazione) e un punteggio attribuito all'offerta economica entrambi pari o superiori ai cinque sesti dei rispettivi punti massimi previsti.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione di spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'appalto viene aggiudicato anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta, salvo quanto previsto all'art. 99 comma 3-bis del Codice, come modificato con il D.Lgs. 209/2024, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di **32 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti, è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. e l'ulteriore documentazione richiesta nei documenti di gara.

Se la stipula non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

L'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto deve avvenire nel rispetto delle modalità e degli importi di cui al provvedimento 240013/2023 del 28 giugno 2023 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate e della Circolare 22/E del 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del **contratto** di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, nel Codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna (https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_820_20211104130908.pdf), allegato alla Deliberazione G.R. n. 43/7 del 29.10.2021, e nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, come convertito dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021 e s.m.i.

Il PIAO 2025 – 2027 è stato approvato con D.G.R. n. 7/1 del 31 gennaio 2025 ed è consultabile al seguente link: <https://www.regione.sardegna.it/regione/amministrazionetrasparente/disposizioni-general/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-per-la-trasparenza>;

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del **contratto**, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti e di darne diffusione al personale impegnato a qualsiasi titolo, anche professionale, nei servizi resi in favore dell'amministrazione:

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna – Cagliari.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "Regolamento UE") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Centrale regionale di committenza in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE.

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. Si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato D "Informativa trattamento dati personali" e alle dichiarazioni rese nell'Allegato A – Domanda di partecipazione.

.